

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 5.9.2019 La Nuova Procedura Civile, 4, 2019

Centro Studi



Edizioni

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Andrea GIORDANO (Avvocato dello Stato) -Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno SPAGNA MUSSO (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) – Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Condanna alle spese con la distrazione in favore dell'avvocato ma senza la previsione espressa del cd. rimborso forfettario a titolo di spese generali: conseguenze

In tema di spese giudiziali, ove nel dispositivo di una sentenza sia contenuta la condanna alle spese con la <u>distrazione in favore dell'avvocato</u>, ma senza la previsione espressa del cd. rimborso forfettario a titolo di spese generali, il procuratore distrattario è legittimato ad azionare il titolo in sede esecutiva senza dovere impugnare la sentenza; la somma dovuta per tale voce di tariffa può essere, tuttavia, riconosciuta solo laddove la sentenza distingua gli esborsi dai diritti e dagli onorari, risultando altrimenti carenti i requisiti di liquidità e di certezza che devono caratterizzare il diritto di credito oggetto di un <u>titolo esecutivo</u> ex art. 474 c. p.c.

NDR: in tal senso Cass. n. 3970 del 2018.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 2.4.2019, n. 9149

...omissis...

omissis proponeva ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di Appello n. 167 del 2014 avente ad oggetto l'equa riparazione per l'irragionevole durata di un processo civile instaurato dinanzi al Tribunale di Vibo valentia definito con sentenza del 2010. Questa Corte con sentenza n. 5430 del 2016 accoglieva il ricorso, cassava il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese del giudizio che liquida: in Euro 775,00 (di cui Euro 280 per onorari, Euro 445,00 per diritti ed Euro 50 per spese) per il giudizio di primo grado; b) in Euro 500,00 per il primo giudizio di cassazione, e) in Euro 564,00, per compensi, per il secondo giudizio di merito, d) in Euro 500,00 per il presente giudizio di cassazione.

L'Avvocato *omissis*, con ricorso del 31 luglio 2018, premettendo che la Corte di cassazione non avrebbe provveduto in ordine alla richiesta di distrazione delle spese ed onorari di lite in favore del procuratore anticipatario Avv. *omissis* ed in ordine alla condanna del Ministero della Giustizia al rimborso delle spese forfettarie apri al 15% del D.M. n. 55 del 2014, ex art. 3, comma 2, ha chiesto la correzione della sentenza disponendo la distrazione di tutte le spese in favore dell'avv. *omissis* dichiaratosi antistatario e la condanna del Ministero della Giustizia a corrispondere per ogni grado le spese e forfettarie apri al 15% dei compensi.

Su proposta del relatore, il quale riteneva il ricorso fondato, con la conseguente definibilità nelle forme dell'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il Presidente ha fissato l'adunanza della Camera di Consiglio.

Rileva il collegio che il ricorso è fondato e va disposta la correzione della sentenza di questa Corte n. 5430 del 2016 nei termini richiesti in tal senso trovando conferma la proposta già formulata dal relatore, ai sensi del citato art. 380-bis c.p.c.

Va qui premesso che, come è già stato detto da questa Corte (Cass. ord. N. 3970 del 2018), in tema di spese giudiziali, ove nel dispositivo di una sentenza sia contenuta la condanna alle spese con la distrazione in favore dell'avvocato, ma senza la previsione espressa del cd. rimborso forfettario a titolo di spese generali, il procuratore distrattario è legittimato ad azionare il titolo in sede esecutiva senza dovere impugnare la sentenza; la somma dovuta per tale voce di tariffa può essere, tuttavia, riconosciuta solo laddove la sentenza distingua gli esborsi dai diritti e dagli onorari, risultando altrimenti carenti i requisiti di liquidità e di certezza che devono caratterizzare il diritto di credito oggetto di un titolo esecutivo ex art. 474 c. p.c.

In ragione di questo principio il Collegio precisa che la somma liquidata con l'ordinanza n. 5430 del 2016 in Euro 500,00 per il giudizio di cassazione, rappresenta per intero i compensi.

Va altresì precisato che le spese generali nella misura del 15% del compenso essendo dovute per legge non devono essere necessariamente indicate nel dispositivo del provvedimento giudiziale.

Ciò detto accertato che la sentenza 5430 del 2016, nonostante l'avv. *omissis* si era dichiarato antistatario, ha omesso, per mero errore materiale, di distrarre le spese di ogni grado del giudizio così come liquidate, e non ha specificato che la somma di Euro 500,00 era liquidata quale compensi dovuti va disposta la distrazione come richiesta e va aggiunta dopo Euro 500,00 pe il giudizio di cassazione, per compensi.

La Corte dispone la correzione del dispositivo dell'ordinanza n. 5430 del 2016 aggiungendo subito dopo l'espressione per il giudizio di cassazione, la parola "per compensi" e "con distrazione, delle spese liquidate, a favore dell'avv. *omissis* dichiaratosi antistatario".

